CIRCOLARE INFORMATIVA CR 2/2015 (marzo 2015)

SOMMARIO:

- Nuovo Regime 5 x 1000
- Controlli Siae
- Modello EAS
- Job Acts

5 X 1000 DELL'IRPEF A REGIME

E' stata messa a regime la disciplina del 5 per mille IRPEF disponendo l'applicazione, a partire dall'esercizio finanziario 2015, delle disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 per mille, la spesa annua di 500 milioni di euro.
Per assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzo del cinque per mille, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015, un decreto definirà:
- le modalità di redazione di un apposito rendiconto da cui dovranno risultare in modo chiaro e trasparente
- la destinazione di tutte le somme erogate ai beneficiari,
- le modalità di recupero per violazione degli obblighi di rendicontazione,
- le modalità di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo.

Viene stabilito inoltre che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno dai soggetti beneficiari del 5 per mille possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

CONTROLLI DELLA SIAE

*Gli enti non commerciali di tipo associativo, qualora svolgano **attività spettacolistiche** e/o di **intrattenimento** nonché fruiscano del regime **agevolativo** previsto dalla **L. 398** del 1991, potrebbero subire un accesso di verifica da.*
- Ispettori dell'Agenzia delle Entrate,
- Militari della Guardia di Finanza,
- Funzionari e Mandatari della S.I.A.E.

Son già poco meno di cent'anni da quando l'Amministrazione Finanziaria ha iniziato ad avvalersi della collaborazione della Società Italiana degli Autori e degli Editori per combattere l'evasione fiscale in alcuni ambiti di attività, e con una Convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate e periodicamente rinnovata, come l'ultima datata 15 dicembre 2009, la **S.I.A.E. è stata legittimata a verificare**, pur con alcune limitazioni, il rispetto dei requisiti richiesti per l'applicazione del regime fiscale introdotto con la Legge 398 del 1991, oltre ai **fenomeni evasivi inerenti l'attività spettacolistica** e di **intrattenimento**.
L'Agenzia delle Entrate, dunque, con l'accordo del 2009, che scade nel 2019, ha incaricato la S.I.A.E., su tutto il territorio nazionale, a rintracciare, acquisire e controllare tutte le informazioni utili per identificare l'entità degli "*incassi lordi*" relativamente sia all'Imposta sugli intrattenimenti che all'IVA realizzati dagli esercenti attività di spettacolo e di intrattenimento. Tale accertamento e acquisizione si estende anche alla **verifica dei corretti adempimenti richiesti ai soggetti che applicano il regime di favore di cui alla Legge 398** del 1991.
Nell'ambito delle proprie attività di **vigilanza** e controllo la S.I.A.E. dovrà applicare quanto previsto dall'art. 18, DPR 640/1972, dagli articoli 52 e 74-*quater*, D.P.R. 633/1972, oltre a quanto stabilito dalla Convenzione stessa e dai relativi allegati. I compiti della S.I.A.E. in tale senso si sostanziano nell'attività di controllo contestuale nell'ambito di **manifestazioni spettacolistiche** e di **intrattenimento**, ivi compresa l'emissione, la vendita, la prevendita dei titoli di accesso ed equipollenti, delle prestazioni accessorie e non accessorie oltre al controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle prestazioni in regime di cui alla L. 398/1991 (inclusa la verifica documentale nei locali ove vengono conservati i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie).
All'**esito dell'attività accertativa** il personale della S.I.A.E. dovrà redigere dei processi verbali che potranno evidenziare constatazioni di **violazioni** (PVC) ovvero, qualora non siano rilevate irregolarità, dei processi verbali di vigilanza recanti la sola descrizione delle operazioni svolte.

Tuttavia, considerato che, nella Convenzione di cui sopra, non risulta prevista l'applicazione dei poteri di cui all'art. 51, DPR 633/1972, **la S.I.A.E**., non essendo dotata dei più ampi poteri investigativi propri della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, **non potrà in nessun caso**
- **invitare** i contribuenti presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, per fornire dati, notizie e chiarimenti;
- **inviare** questionari;
- **invitare** qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e/o fatture relativi ai rapporti con il soggetto accertato;
- **richiedere** la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell'accertamento a organi e amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici economici, alle società ed enti di assicurazione, ecc.;
- **richiedere** copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai o altri pubblici ufficiali;
- **richiedere** ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, poste, società fiduciarie o altri intermediari finanziari;
- **richiedere** alle banche i rapporti con i clienti e alle poste i dati relativi ai conti correnti postali, libretti di deposito, ecc..

MODELLO EAS

Entro il 31 marzo di ogni anno si comunicano all'Agenzia delle entrate le variazioni dei dati intervenute nell'anno precedente.
Gli enti iscritti nel Registro APS (circoli NOI) presso il Ministero del Lavoro rispondono solo per i punti 4, 5, 6, 25, 26.
Le risposte ai punti 4, 5, 6, 25 non possono cambiare di anno in anno.
Il punto 26 è riferito alle attività, che possono variare in aumento o diminuzione.
Si riporta l'elenco di cui al punto 26 del modello EAS.

1. produzione e vendita di beni;
2. commercio di beni;
3. ristorazione;
4. bar e altre forme di somministrazioni di alimenti e bevande;
5. alloggio;
6. gestione case di cura;
7. assistenza a svantaggiati;
8. raccolta fondi per finalità sociali;
9. scuola;
10. gestione corsi di istruzione e formazione;
11. organizzazione eventi sportivi; (tornei e singole partite non sono "eventi")
12. gestione scuola di ballo; (brevi corsi di ballo, non sono "scuola")
13. gestione palestra; (aprire e chiudere, pulire e riscaldare non è "gestione")
14. gestione centro sportivo (piscina, campi da tennis, di calcio, ecc.);
15. musei, mostre e fiere;
16. convegni e congressi;
17. consulenza e assistenza giuridica o contabile;
18. manifestazioni spettacolistiche (teatro, cinema, concerti, ecc.);
19. attività di intrattenimento (trattenimenti danzanti con esecuzioni musicali non dal vivo, giochi elettronici, automatici ecc.); (si intende attività specifica che richiede licenza apposita)
20. pubblicazioni e ricerche;
21. viaggi e soggiorni turistici; (l'attività occasionale non comporta commercialità)
22. trasporto;
23. attività funerarie;
24. attività radiofonica, televisiva e multimediale;
25. raccolta rifiuti;
26. vigilanza ambientale

JOBS ACT

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto la riforma del mercato del lavoro e delle tutele.
E' abrogato il Co.Co.Pro. Le Collaborazioni Coordinate a Progetto in corso al 31 dicembre 2015, se non interrotte prima della fine d'anno, si tramuteranno automaticamente in contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
E' confermato, invece, il Lavoro accessorio retribuito con Voucher.
Viene anche innalzato il limite massimo annuo che il prestatore può introitare: da 5.050 netto e 6.740 lorde, a 7.000 euro (presumibilmente importo netto; lordo 9.100).
Non si conosce l'importo massimo annuo che ogni proponente può pagare al singolo prestatore, attualmente limitato a 2.020 euro netti e 2.690 lordi. Siamo in attesa di comunicazioni da parte di INPS.

TUTELA PRIVACY ---

AVVERTENZA - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Sicurezza dei dati: I tuoi dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi elettronici e non saranno condivisi né comunicati a terzi, né in Italia, né al di fuori del nostro paese.

Cancellazione/correzione/aggiornamento dei dati personali: Il suo indirizzo e-mail ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il suo indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarle le nostre informazioni e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso abbiamo disturbato la vostra privacy, mandateci una e-mail e il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra lista. Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2003, hai il diritto di chiedere, in qualsiasi mo mento, l'accesso, la cancellazione, la modifica o l'aggiornamento dei tuoi dati personali, inviando un messaggio dall'indirizzo interessato a cremona@noiassociazione.it.

AVVERTENZA LEGGE SU COPYRIGHT La presente newsletter ed il sito eventualmente ad esso collegato sono esenti da qualsiasi tipo di attività lucrativa, privi di inserti pubblicitari o commerciali. Il materiale multimediale presente può essere ancora soggetto al Copyright dei rispettivi autori. In questo caso il nostro unico scopo è di promuovere le opere citate. Le citazioni delle opere e degli autori ed i relativi link sono presenti nelle singole pagine. Qualora gli eventuali titolari di diritti su testi, immagini e musiche si dovessero ritenere danneggiati, siamo pronti ad ogni modifica e/o cancellazione. Per contattarci scrivere a cremona@noiassociazione.it.

NOI CREMONA ASSOCIAZIONE
Via S. Antonio del Fuoco, 6/A
26100 CREMONA - Cod. Fisc. 9303791019
tel. e fax: 0372-25336
e-mail: cremona@noiassociazione.it
pec: noicremona@pec.it

Associazione di Promozione Sociale affiliata a NOI Associazione iscritta nel Registro Prov.le delle APS al n. 61, nella sez. F con Decreto 357 del 2 luglio 2012